

ALLEGATO B

all'atto n. 48046 di rep

n. 18445 di raccolta

**Associazione
PROCIV ARCI ODV
CIVITANOVA MARCHE**

STATUTO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fondata il __ 06 Maggio 1995__ a __Civitanova Marche__
Codice Fiscale __93015390433__

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1	Fondazione	pag. 2
Art. 2	Sede e durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3	Principi fondamentali dell'Associazione	pag. 2
Art. 4	Finalità dell'Associazione	pag. 3
Art. 5	Sezioni decentrate	pag. 3
Art. 6	Attività dell'Associazione	pag. 3
Art. 7	Attività diverse	pag. 4

TITOLO III - I SOCI

Art. 8	I Soci	pag. 4
Art. 9	Diritti dei Soci	pag. 5
Art. 10	Doveri dei Soci	pag. 5
Art. 11	Gratuità	pag. 5
Art. 12	Incompatibilità	pag. 6
Art. 13	Casi di decadenza	pag. 6
Art. 14	Provvedimenti disciplinari	pag. 6
Art. 15	Ricorsi a provvedimenti	pag. 6

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 16	Organi dell'Associazione	pag. 7
Art. 17	L'Assemblea Generale	pag. 7
Art. 18	Il Consiglio Direttivo	pag. 8
Art. 19	Il Presidente	pag. 9
Art. 20	Il Vicepresidente	pag. 9
Art. 21	Il Segretario	pag. 9
Art. 22	Il Cassiere	pag. 10
Art. 23	Il Revisore dei conti	pag. 10
Art. 24	Gratuità delle cariche statutarie	pag. 10
Art. 25	Convocazione degli organi statutarie	pag. 10
Art. 26	Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 11
Art. 27	Decadenza dagli organi dell'Associazione	pag. 11
Art. 28	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 12
Art. 29	Rinnovo degli organi statutarie	pag. 12

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30	Patrimonio dell'Associazione	pag. 12
Art. 31	Fonti di finanziamento	pag. 12
Art. 32	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 13

TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

Art. 33	Costituzione e funzionamento	pag. 13
---------	------------------------------	---------

TITOLO VII - SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34	Simbolo dell'Associazione	pag. 14
Art. 35	Adesioni ad organizzazioni	pag. 14

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Scioglimento dell'Associazione	pag. 14
Art. 37	Norme finali	pag. 14
Art. 38	Norma transitoria	pag. 15

TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata PROCIV-ARCI ODV Civitanova Marche Associazione volontaria per la protezione civile fondata il 06 Maggio 1995 in Civitanova Marche .
2. L'Associazione _PROCIV -ARCI ODV si configura quale Organizzazione di Volontariato (ODV), ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione PROCIV-ARCI ODV adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione PROCIV-ARCI ODV è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 (Sede e durata)

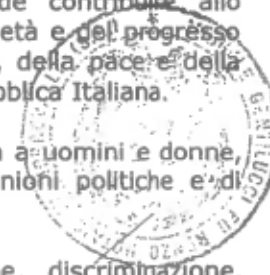
1. L'Associazione PROCIV-ARCI ODV, in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di Civitanova Marche ed è costituita a tempo indeterminato.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 (Principi fondamentali dell'Associazione)

1. L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma



2

di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.

4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4 (Finalità dell'Associazione)

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:
 - a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
 - b) lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
 - c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
 - d) la collaborazione con Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive.
2. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.

Art. 5 (Sezioni decentrate)

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività dell'Associazione)

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statuarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), l), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali;
 - n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 Maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) Partecipare con efficienza e tempestività ad operazioni di prevenzione, soccorso e assistenza in tutti i settori della protezione civile, in collaborazione con gli organi preposti a tali compiti, nel rispetto dell'autonomia del gruppo;
- b) Svolgere un'attiva azione di sostegno e sollecitazione verso le istituzioni, affinché si provveda alla completa attuazione dei programmi della Protezione Civile secondo la legislazione vigente.
- c) Operare concretamente per l'adeguamento delle leggi in materia e creare le condizioni normative, organizzative, economiche per una moderna protezione civile;.....
- d) Predisporre ed attuare programmi di sensibilizzazione, manifestazioni, eventi e incontri nella scuola, nei luoghi di lavoro, nel territorio, per i problemi della protezione civile, nell'intento di preparare i cittadini, i giovani in particolare, ad affrontare le situazioni di emergenza, con spirito costruttivo e precisi modelli di comportamento
- e) Effettuare monitoraggio del territorio ai fini di prevenzione e sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente per la salvaguardia del territorio;
- Promuovere, collaborare e organizzare raccolte di beni e denaro ai fini di sostenere persone in stato di bisogno temporaneo e non in situazioni di disagio.
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

2. L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

Art. 7 (Attività diverse)

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione e svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.



I SOCI

Art. 8 (I Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:
 - a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
 - b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
 - c) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
 - d) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'Associazione.
3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.
4. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 9 (Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10 (Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Art. 11
(Gratuità)**

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

**Art. 12
(Incompatibilità)**

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

**Art. 13
(Casi di decadenza)**

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;
 - c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempimenti nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

**Art. 14
(Provvedimenti disciplinari)**

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei (6);
 - d) sospensione temporanea oltre mesi sei (6); in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 15
(Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - b) un componente nominato dal Socio ricorrente;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.
6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.
7. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

TITOLO IV
ORGANI STATUTARI

Art. 16
(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi statutari dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti (eventuale).
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17
(L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile o comunque secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 32 del presente statuto, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione.
 - c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.
4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:
 - a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere, eventualmente, il Revisore dei conti;
 - c) eleggere la Commissione Elettorale.
5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il Cassiere;
 - e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
 - f) attribuire eventuali incarichi di settore;
 - g) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - h) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - i) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

- j) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
 - k) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
 - l) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - m) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
 5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
 6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 19 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutarî e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

Art. 20 (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 21 (Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

- b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 22 (Il Cassiere)

1. Il Cassiere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.
2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23 (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico - finanziario dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Associazione ed ha il compito di:
 - a) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - b) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'Associazione;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell'Organo di controllo economico - finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.
3. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale.

Art. 24 (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria, ad eccezione dell'eventuale Revisore dei conti, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 25 (Convocazione degli organi statutari)



[Handwritten signatures and initials over the stamp and bottom right of the page]

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 26

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.
4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 17, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.
5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.¹

¹ Art. 2372 co. 3 Codice civile, Art. 24 co. 3 Cts e Nota del Ministero del lavoro n. 93 del 30-05-2019

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.
7. Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 27

(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 28

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 29

(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione non può essere mai ripartito fra i Soci.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 31



[Handwritten signature]

(Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutarî sono costituiti:

1. dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
2. da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. da versamenti volontari degli associati;
5. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
6. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
7. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
8. da donazioni e lasciti;
9. da contributi di imprese e privati;
10. da rimborsi derivanti da convenzioni;
11. proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
12. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
13. ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Art. 32 (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

7. Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 33

(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34

(Simbolo dell'Associazione)

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito da:

cerchio con scritta in circonferenza tutto tondo "PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE PROCIV ARCI " con al centro l'uomo di Leonardo a sua volta circondato da 12 stelle a 5 punte.

Art. 35

(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. L'Associazione PROCIV-ARCI ODV Civitanova Marche , aderisce all'Associazione Nazionale Prociv-Arci.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti,



associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 37

(Norme finali)

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Art. 38

(Norma transitoria)

Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico - finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

Art. 39

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 40

(rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

A second handwritten signature in black ink, also consisting of fluid, connected strokes.